



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Roma,



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - ex Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot ex DSA - 2009 - 0029153 del 02/11/2009

INEOS MANUFACTURING ITALIA SpA
Via Piave, 6
57016 Rosignano Marittimo (LI)

Pratica N. DSA-RIS-00 [2007.0100] e p.c. Presidente Della Commissione Istruttoria AIA-
IPPC C/o ISPRA
Fax 06 50072904

Ref. Mittente: Nota Ineos Manufacturing Italia SpA
del 30/03/2007

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via Curtatone 3, 00185 Roma
Fax 06 50072450

**OGGETTO: INEOS MANUFACTURING ITALIA SpA Stabilimento di Rosignano
Solvay - Rosignano Marittimo - Richiesta integrazioni**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato, l'istanza di autorizzazione definita nella nota che si riscontra e presentata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, in considerazione dei tempi fissati per l'adozione da parte di questo Ministero del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, si invita codesta società a provvedere **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione a questa Amministrazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s

IL DIRIGENTE DIVISIONE **VI**
ex Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale
(Dott. Giuseppe Lopresti)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
**Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - ex Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot exDSA - 2009 - 0028940 del 29/10/2009

CIPPC-00.2009.0002268
del 27/10/2009

Pratica N:

Prof. Allonto:

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DSA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

E p.o. **Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede**



Dott. Leonello Serva
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

**OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A. -
Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo - Richiesta di
integrazioni**

A seguito degli approfondimenti della istruttoria in oggetto, con la presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da chiedere al proponente per consentire alla Commissione IPPC l'espletamento delle attività di propria competenza. Le integrazioni documentali si rendono infatti necessarie per la valutazione del quadro emissivo e prescrittivo dell'impianto in oggetto.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

*Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Tioati*

All. c.s.

c/o ISPRA - Via Viaziano Brancati, 48 - 00144 ROMA - Tel 0650072443 / Fax 0650072804

RICHIESTA INTEGRAZIONI

INEOS MANUFACTURING ITALIA S.p.A.
Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
A.7 Quadro normativo	Inquinanti e valori limite emissioni in atmosfera	Parziale	Si chiede di completare la scheda con tutti gli inquinanti pertinenti ai cicli produttivi e i relativi limiti e standard di qualità UE, Nazionali e regionali (se esistenti), così come indicato nella Linea guida alla compilazione della domanda di AIA
A.8 Inquadramento territoriale	Superficie dell'impianto	Assente	Si richiede di fornire i dati relativi alla superficie dell'impianto.
A.19 Autorizzazione scarichi idrici	Autorizzazioni	Assente	Nella documentazione consegnata su supporto informatico mancano le seguenti Autorizzazioni relative agli scarichi idrici: Atto dirigenziale della Provincia n. 134 del 21.09.2004 e Atto dirigenziale della Provincia n. 62 del 08.08.2005. Si chiede pertanto di consegnarle.
A.24 Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	PRG vigente (vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali, aree di protezione) Caratteristiche del suolo e sottosuolo Piano di Tutela delle Acque. Idrologia. Qualità delle acque superficiali e sotterranee. Qualità dell'aria Piano Regionale per il risanamento e la Tutela della qualità dell'aria.	Assente	Nella relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali, consegnata dal gestore, mancano le informazioni richieste al fine di inquadrare meglio il comune di Rosignano Marittimo al livello territoriale ed ambientale nonché di valutare le criticità connesse. Si chiede pertanto di fornirle.
A.25 Schema a blocchi	Schema a blocchi	Parziale	Si chiede al Gestore di ripresentare lo Schema a blocchi di cui all'Allegato A.25 da redigersi secondo le indicazioni riportate nella Linea guida alla compilazione della domanda di AIA ovvero, sinteticamente, nello schema devono essere

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
			riportati tutti i flussi di processo, gli ausiliari, le utilities, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e i rifiuti prodotti. Per le apparecchiature di processo e i punti di emissione devono essere riportate le rispettive sigle identificative.
B.6 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Punti di emissione	Da approfondire	Nella scheda B.6 sono indicati 125 camini ma in realtà ne sono elencati solo 18; pare che alcuni di questi siano considerati come punti multipli. Si chiede al Gestore di chiarire e quindi elencare quanti sono effettivamente i punti di emissione convogliata e di ricompilare congruentemente la Scheda. Per esempio per il camino 14 (2E) relativo ai <i>sili granuli PE</i> , come sistemi di trattamento è indicato un ciclone. Nell'area relativa alla sezione di uscita è indicato 0,1-0,15 (x61) mentre nell'altezza al suolo è indicato 12-30 m. A questo proposito si chiede: si tratta di un unico punto di emissione al quale sono convogliati i 61 sili previo trattamento in un ciclone oppure si tratta di 61 punti di emissione singoli? Se si tratta di un unico punto, l'area della sezione di uscita e l'altezza dal suolo deve essere unica.
B.6 e B.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Punti di emissione	Da approfondire	Il punto di emissione 1-2A2, nella scheda B.7.1 non è indicato; a p. 23 dell'All. B.18 è indicato come inquinante monitorato in tale punto la CO ₂ ma nel § 6.2.5 del Piano di monitoraggio (All. E4) il punto di emissione 1-2A2 non è citato. A questo proposito è necessario indicare qual è la portata dell'emissione, quali tipi di inquinanti possono essere presenti e con quale concentrazione
B.6 e B.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Punti di emissione	Da approfondire	Il punto di emissione 3-2M è indicato nella Scheda B.6 ma non nella B.7.1: di che tipo di emissione si tratta? Dalla descrizione riportata sembrerebbe trattarsi di una

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/ da approfondire	Commenti
			<p>riportati tutti i flussi di processo, gli ausiliari, le utilities, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e i rifiuti prodotti. Per le apparecchiature di processo e i punti di emissione devono essere riportate le rispettive sigle identificative.</p>
<p>B.6 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato</p>	<p>Punti di emissione</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>Nella scheda B.6 sono indicati 125 camini ma in realtà ne sono elencati solo 18; pare che alcuni di questi siano considerati come punti multipli. Si chiede al Gestore di chiarire e quindi elencare quanti sono effettivamente i punti di emissione convogliata e di ricompilare congruentemente la Scheda. Per esempio per il camino 14 (2E) relativo ai <i>sili granuli PE</i>, come sistemi di trattamento è indicato un ciclone. Nell'area relativa alla sezione di uscita è indicato 0,1-0,15 (x61) mentre nell'altezza al suolo è indicato 12-30 m. A questo proposito si chiede: si tratta di un unico punto di emissione al quale sono convogliati i 61 sili previo trattamento in un ciclone oppure si tratta di 61 punti di emissione singoli? Se si tratta di un unico punto, l'area della sezione di uscita e l'altezza dal suolo deve essere unica.</p>
<p>B.6 e B.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato</p>	<p>Punti di emissione</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>Il punto di emissione 1-2A2, nella scheda B.7.1 non è indicato; a p. 23 dell'All. B.18 è indicato come inquinante monitorato in tale punto la CO₂ ma nel § 6.2.5 del Piano di monitoraggio (All. E4) il punto di emissione 1-2A2 non è citato. A questo proposito è necessario indicare qual è la portata dell'emissione, quali tipi di inquinanti possono essere presenti e con quale concentrazione</p>
<p>B.6 e B.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato</p>	<p>Punti di emissione</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>Il punto di emissione 3-2M è indicato nella Scheda B.6 ma non nella B.7.1: di che tipo di emissione si tratta? Dalla descrizione riportata sembrerebbe trattarsi di una</p>

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
			emissione diffusa e non convogliata. Si chiede di specificare di quale impianto fanno parte le "vasche effluenti liquidi"; si chiede inoltre di specificare la natura della emissione e quali inquinanti potrebbero essere presenti fornendone una stima.
B.6 e B.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Punti di emissione	Da approfondire	Per il punto di emissione 4-2A3 relativo alla <i>torcia impianto etilene</i> nella Scheda B.6 non è indicata la posizione amministrativa "E" (ovvero esistente). A pag. 23 dell'All. B.18 risulta che la torcia viene utilizzata 24 h/giorno per 365 giorni/anno quindi in continuo. Si chiede pertanto di chiarire il regime autorizzativo della torcia e se si tratta di una apparecchiatura che fa parte del funzionamento ordinario dell'impianto ovvero se i gas vi sono inviati in continuo o solo in caso di emergenza; si chiede inoltre di indicare la tipologia di inquinanti che potrebbero essere presenti nelle emissioni della torcia e possibilmente, sulla base dei quantitativi e della tipologia dei gas che vengono alimentati, di stimare le concentrazioni medie di tali inquinanti stimandone i quantitativi espressi come flussi di massa annui
B.6 e B.7 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Punti di emissione	Da approfondire	Si chiede di chiarire la posizione autorizzativa del punto di emissione 11-2D8 visto che nella scheda B.6 non è indicata la posizione amministrativa "E" (ovvero esistente).
B.8.1 emissioni in atmosfera di tipo non convogliato	Emissioni fuggitive	Da approfondire	Nella scheda B.8.1 il Gestore dichiara che tramite la metodologia EPA ha stimato un quantitativo di emissioni fuggitive pari a 100 t/anno di solventi e idrocarburi (butene, esano, etilene). A questo proposito si chiede di esplicitare con esattezza come è stato effettuato il calcolo (ovvero quali fattori di emissione sono stati utilizzati) e quali sono le fonti

4

			emissione totale (come P), Azoto ammoniacale (come NH4+), Azoto nitroso (come N).
--	--	--	---

5

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
<p>Schede B.6 e B.7 e All. B.18 descrizione del ciclo produttivo</p>	<p>Emissioni in atmosfera</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>delle emissioni fuggitive (tipologia delle apparecchiature con rispettiva sigla identificativa e fase di provenienza)</p> <p>Nella descrizione generale dei cicli produttivi dell'HDPE e del FEX riportata nell'Allegato B.18, i punti di emissione (con relative sigle) non sono associati ai vari impianti dai quali provengono. Tali punti sono invece riportati, con descrizioni non sempre riconducibili con chiarezza alle varie fasi del ciclo produttivo, nelle schede B.6 e B.7 e nel Cap. 3.1 della B.18.</p> <p>(Per esempio: emissione 6-2D3 che proviene dai filtri F818/1-2, di che filtri si tratta e quali correnti confluiscono a detti filtri?)</p> <p>Per i punti di emissione per i quali nella scheda B.6 sono indicati dei sistemi di trattamento, oltre alla tipologia del sistema bisogna riportare anche una breve descrizione (p. es. non è sufficiente "filtro" ma è necessario specificare di che tipo si tratta) e la relativa sigla. Si chiede pertanto di presentare un documento dal quale risulti evidente con esattezza a quale impianto sono associati tutti i punti di emissione, compresi quelli dell'impianto FEX, con descrizione dettagliata del ciclo di provenienza.</p>
<p>Scheda B.10.1</p>	<p>Scarichi idrici</p>	<p>Assente</p>	<p>Per quanto riguarda lo scarico SF1 si chiede al Gestore di completare la scheda B.10.1 con i dati relativi ai parametri monitorati annualmente ovvero: BOD₅, Arsenico, Boro, cadmio, Cromio-totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Cloro attivo libero, Fosforo totale (come P), Azoto ammoniacale (come NH₄⁺), Azoto nitroso (come N),</p>

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/ da approfondire	Commenti
			<p>Azoto nitrico (come N), Fenoli, Aldeidi, Solventi organici aromatici, Tensioattivi totali, Solventi clorurati, Escherichia coli. Per quanto riguarda lo scarico SF2 si chiede al Gestore di compilare la scheda B.10.1 con i dati relativi a tale scarico. Nel caso in cui il Gestore non effettui analisi su tale scarico si chiede di specificarne le motivazioni. Si chiede inoltre di indicare con quali apparecchiature entra in contatto l'acqua di raffreddamento prima dello scarico e se nelle stesse possono esserci rischi di contaminazione ed eventualmente con quali sostanze.</p>
Scheda B.11.1 e All. B.22	Rifiuti	Parziale	<p>La Scheda B.11.1 risulta non compilata per quanto riguarda il numero dell'area di stoccaggio (che peraltro non risulta indicata neanche nella planimetria B.22 e, a volte, per quanto riguarda le modalità di stoccaggio. Si chiede al Gestore di ripresentare la scheda compilata in tutte le sue parti e di ripresentare la planimetria B.22 con la numerazione di tutte aree di deposito temporaneo dei rifiuti.</p>
Scheda B.12	Rifiuti	Assente	<p>la Scheda B.12 non risulta compilata; si chiede di ripresentare la scheda compilata in tutte le sue parti</p>
Scheda B.14 e All. B.24	Rumore	Da approfondire	<p>Dalla Scheda B.14, nella quale sono riportati i valori massimi di pressione sonora a 1 m dalla sorgente per varie sorgenti sia all'interno dell'impianto sia presso lo Stoccaggio etilene, risulta che la maggior parte di queste</p>

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/ da approfondire	Commenti
			<p>supera i valori limite di emissione.</p> <p>I valori riportati nella Scheda non sono però tutti riconducibili a quelli riportati nella relazione di cui all'Allegato B.24; si chiede pertanto al Gestore di chiarire da dove sono stati tratti i valori indicati nella Scheda e a quando risalgono le misurazioni.</p> <p>Si chiede inoltre al Gestore di produrre un documento dal quale risulti lo stato degli interventi di risanamento acustico finora effettuati. Si chiede inoltre se a valle degli interventi effettuati i valori delle emissioni dell'impianto sono rientrati entro i limiti normativi (produrre adeguata documentazione recante le misurazioni sia interne sia esterne a dimostrazione del rispetto dei limiti suddetti).</p> <p>Si chiede infine di chiarire se e quali interventi sono previsti per lo Stoccaggio etilene che risulta in classe III e dalla Scheda B.14 risulta superare, per tutti i punti misurazione, i valori di emissione. Tale zona infatti non è trattata nella relazione di cui all'All. B24 recante il piano di risanamento acustico dell'impianto.</p>
All. B.18 descrizione del ciclo produttivo	emissioni in atmosfera	Da approfondire	<p>A p. 22 dell'Allegato B.18 il Gestore afferma che l'impianto pilota FBX, in base all'art. 269 (comma 14 l) del DLgs 152/2006, non è soggetto alla procedura autorizzativa delle emissioni in atmosfera. Si rileva a proposito, che l'esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o</p>

Schada / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
			<p>mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del medesimo DLgs. A questo proposito si chiede di specificare, per tutti i punti di emissione del FEX, di specificare se possono essere presenti le sostanze sopra citate ed eventualmente quali. Per le paraffine, in particolare, citate per il punto 2R dovrebbero essere specificate le singole sostanze trattandosi di un'ampia classe di composti. Si chiede inoltre di presentare un certificato di analisi per ogni punto di emissione (la più recente, se disponibile anche più di una) con riferimento ai parametri che il Gestore ha dichiarato di monitorare nella tabella riportata a p. 24 della B.18., oltre eventualmente altri parametri individuati nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, per i quali il Gestore avesse valutato la presenza nelle emissioni</p>
<p>All. B.18 descrizione del ciclo produttivo</p>	<p>emissioni in atmosfera</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>In vari punti dell'Allegato B.18, nella descrizione del processo produttivo, viene genericamente indicato che i gas derivanti da alcuni processi, a quanto pare effettuati con continuità, sono inviati in torcia. A questo proposito si chiede al Gestore di chiarire quante sono le torce presenti complessivamente nell'impianto HDPE, FEX e Stoccaggio etilene e la sigla dei relativi punti di emissione. Si chiede inoltre di specificare</p>

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/ da approfondire	Commenti
			<p>nel dettaglio la provenienza dei gas che sono inviati alla o alle torce con descrizione del processo di provenienza e della sigla delle relative apparecchiature.</p>
<p>All. B.18 descrizione del ciclo produttivo</p>	<p>Acque di pioggia e scarichi idrici</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>A p. 35 dell'allegato B.18 è indicato che: <i>nel 2005 è stata anche costruita una vasca di back-up che potrà in futuro essere gestita come vasca di prima pioggia.</i></p> <p>Si chiede al Gestore di specificare quale sia attualmente il destino delle acque meteoriche e cosa esattamente è previsto in futuro.</p> <p>Dalla descrizione riportata sempre a pag. 35 della B.18, infatti, non risulta chiaro se le acque di pioggia vengono trattate presso l'impianto di depurazione presente nel sito oppure no. Si chiede pertanto al Gestore di chiarire se e in quale punto dell'impianto di depurazione vengono convogliate tali acque. Si chiede inoltre di specificare se eventualmente vengono trattate solo le acque di prima pioggia oppure tutte le acque meteoriche che ricadono sull'impianto oppure se tali acque confluiscono allo scarico SF1 senza subire alcun trattamento.</p>
<p>All. B.18 descrizione del ciclo produttivo</p>	<p>scarichi idrici</p>	<p>Da approfondire</p>	<p>A pag. 36 dell'all. B.18 è indicato che le acque nere del fabbricato dell'impianto Stoccaggio Etilene sono convogliate ad un impianto ad aerazione prolungata per essere poi scaricate in un "fosso esterno di bonifica" non meglio specificato. Si chiede di specificare di che fosso si tratta indicandolo in</p>

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
			opportuna planimetria e di specificare inoltre dove vengano convogliate le acque dopo tale fosso ovvero se alla fine confluiscono allo scarico SF1. Si chiede di specificare se gli impianti di produzione HDPE e FEX producano acque nere ed eventualmente quale sia il loro destino.
All. B.18 descrizione del ciclo produttivo	scarichi idrici	Da approfondire	A pag. 36 dell'All. B.18, per quanto riguarda l'impianto FEX, è indicato che i reflui sono inviati verso uno <i>skimmer</i> e che le acque in uscita dallo <i>skimmer</i> sono scaricate verso "l'impianto di trattamento dell'impianto di produzione" non meglio specificato. A questo proposito si chiede di specificare se si tratta dello stesso <i>skimmer</i> menzionato a pag. 35 nel quale confluiscono gli effluenti delle fognie di fabbricazione oppure di un altro. Si chiede inoltre di specificare, dopo lo <i>skimmer</i> , in quale impianto di trattamento vengono convogliati (in testa al chimico-fisico, direttamente nella vasca <i>building</i> oppure in altro punto?)
All. B.23 - Planimetria rumore	Planimetria	Parziale	Si richiede di fornire una unica planimetria nella quale siano visibili l'impianto, le sorgenti di rumore e i luoghi interessati dal rumore. La planimetria deve permettere l'identificazione univoca dei punti di emissione ed immissione indicati in All. B.24 e nella Scheda B.14.
Allegati da D5 a D15	Tutto	Assente	Si chiede al Gestore di compilare gli allegati da D5 a D15 che risultano completamente mancanti nella documentazione consegnata. Se il Gestore ritiene di non compilare qualche

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
			allegato (p. es. perché non pertinente) deve fornire una giustificazione motivata.
Allegato E. 4 - Piano di monitoraggio	Tutto	Da approfondire	<p>Per la redazione del piano di monitoraggio è disponibile la Linea Guida Nazionale "Monitoraggio e controllo" a cui il Gestore può fare riferimento, per formulare la sua proposta di piano. E' disponibile inoltre ulteriore documentazione predisposta da APAT, ad oggi disponibile sul sito "dsa.minambiente.it", ed in particolare una linea guida alla compilazione del piano di monitoraggio e controllo. <u>Infine si prendano come riferimento anche il format di PMC di impianti IPPC per i quali risultano pubblicate le AIA</u></p> <p>Si ritiene necessario che il Gestore specifichi quali siano i metodi di misura, stima, calcolo e registrazione di tutti i parametri valutati dal sistema di monitoraggio e che rappresenti il piano di monitoraggio (Allegato E4) seguendo il format della linea guida citata denominata "Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo - Febbraio 2007"</p>

<p><i>Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i></p> <p>Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC</p>	<p>In caso di cattiva ricezione chiamare il n. 06/50074024</p>
---	--

Roma, 27 ottobre 2009

<p>TRASMESSO DA:</p>	<p>COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-IPPC <i>Segreteria Supporto Operativo</i> (Roberta Nigro, Francesca Floccia)</p>
<p>A:</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Segreteria Dott. Lo Presti</p>

PAGINE TRASMESSE: 12

La presente comunicazione è valida ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 art. 6 comma 2. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi prima dell'atto finale del procedimento, dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Roma, 22 OTT. 2009

Prot. n. 044015

TRASMISSIONE VIA FAX

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - DSA - DIV VII
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

OGGETTO: Definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo (PMC) allegati alle AIA di competenza statale. Relazione illustrativa dello stato di avanzamento e contestuale richiesta di precisazioni.

Molti decreti autorizzativi sinora rilasciati, ai sensi della disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2009, n. 59, prevedono che l'ISPRA definisca "... anche sentito il gestore, le modalità tecniche più adeguate all'attuazione del ... piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa controlli ...". Non tutti i decreti autorizzativi emanati contengono siffatta salvaguardia ma, applicando un criterio di analogia e omogeneità di trattamento, pare ragionevole assumere che essa sia sempre applicabile.

Per garantire i tempi di attuazione dell'attività suddetta molti decreti autorizzativi, non tutti, prevedono che "... il Piano di Monitoraggio e Controllo compreso nel parere istruttorio diventa pienamente prescrittivo a partire dal 1° gennaio 2010 ...".

In attuazione delle suddette previsioni, ISPRA ha avviato una consultazione ampia dei gestori sinora interessati, come Codesta Direzione ha potuto osservare dalla lettura di tutta la documentazione inviata in copia.

È auspicabile che per i prossimi decreti in emanazione venga sistematicamente adottata la doppia formulazione sopra menzionata e che il termine perentorio di prescrittività del piano, oggi fissato al 1° gennaio 2010, venga trasformato in un periodo di tempo (6-12 mesi dalla pubblicazione) concesso al gestore per l'adeguamento dei sistemi di monitoraggio e a ISPRA per la conduzione delle proprie attività di definizione di modalità più adeguate.

In allegato alla presente si trasmette una relazione di dettaglio sulle attività sinora svolte (5 pagine). La relazione affronta, nella prima parte, l'esigenza di concordare la procedura di aggiornamento dei PMC emanati, mentre nella seconda parte si illustrano alcune criticità individuate da ISPRA come trasversali a numerose autorizzazioni e per le quali è possibile addivenire ad una soluzione unica, adottabile per tutti i casi presenti e futuri, e che può essere autorizzata da Codesta Direzione, in qualità di Autorità Competente, anche sulla base delle proposte che questo Istituto è in grado di offrire.

Nel rimanere a disposizione per un incontro di approfondimento delle problematiche più squisitamente tecniche rappresentate nella seconda parte della nota allegata, e in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Inge. Alfredo Pini



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Relazione illustrativa delle criticità emergenti dalle attività dell'ISPRA per la definizione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo allegati alle AIA di competenza statale.

Dalle numerose riunioni già condotte con i gestori, emerge un insieme di criticità che qui si intende rappresentare, assieme all'identificazione di scenari risolutivi che vengono offerti alla valutazione di Codesta Autorità Competente.

Per facilità di esposizione conviene riassumere il complesso degli argomenti in due macroblocchi: il primo macroblocco contiene due quesiti preliminari, la cui possibile risoluzione orienterà questo Istituto nelle azioni di propria competenza, e il secondo macroblocco contiene specifici aspetti di interpretazione normativa per i quali si rimanda a Codesta Direzione la decisione finale.

Il primo quesito preliminare è il seguente: quale è lo spazio di manovra per l'ISPRA, sentito il gestore, sotteso dalla frase "definizione delle modalità tecniche più adeguate"? L'ISPRA si è data un criterio, che ha sempre comunicato ai gestori e che si può riassumere nell'intangibilità del parere istruttorio della Commissione e delle sue emanazioni dirette sul PMC e della possibilità invece di emendare, correggere, interpretare, completare le parti del PMC che attengono squisitamente agli aspetti applicativi delle azioni di monitoraggio, siano esse finalizzate alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni autorizzative che all'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla caratterizzazione della situazione impiantistica, e che non sono emanazione diretta della formulazione del parere. Per fare un esempio, ISPRA ha ritenuto di poter discutere e valutare con il gestore una differente modalità di monitoraggio (misura, piuttosto che calcolo, piuttosto che stima) ed anche, per parametri che non sono oggetto di specifiche prescrizioni autorizzative, una possibile differente frequenza di monitoraggio che si possa ritenere equivalente a quella originariamente prescritta. Allo stesso tempo, dinanzi alle richieste dei gestori, ISPRA ha specificato di non poter modificare una frequenza, qualora stabilita nel parere istruttorio redatto dalla Commissione, e ancor più di non poter modificare l'elenco dei parametri soggetti a prescrizione piuttosto che interpretare specifiche prescrizioni, salvo per casi particolari, che saranno comunque segnalati, in cui si verifichi l'impossibilità da parte del gestore di metter in atto gli interventi prescritti. Costituisce fattispecie particolare, in questo contesto, la richiesta invero frequente dei gestori di eliminare completamente l'obbligo di monitoraggio di parametri menzionati solo nel PMC e non nel parere. Per questa ultima fattispecie sarebbe necessario un pronunciamento di Codesta Autorità Competente, atteso che ISPRA ritenga, ad esito della propria rivalutazione delle osservazioni del gestore, poco significativo il monitoraggio del parametro medesimo.

Il secondo quesito preliminare si può così esprimere: quale è la modalità di formalizzazione dell'esito della prescritta "definizione delle modalità tecniche più adeguate"? Attualmente tutte le riunioni sono verbalizzate e, a conclusione degli incontri e anche in ragione delle risposte che perverranno alla presente, ISPRA produrrà una relazione sulle nuove modalità di attuazione di ogni singolo PMC. È intento di questo Istituto procedere comunque alla redazione di un PMC emendato, modificato e corretto ad esito del confronto con i gestori. Codesta Autorità potrebbe procedere successivamente alla pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale per rendere pubblico il nuovo documento. Peraltro, anche in assenza di pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità Competente, il PMC revisionato avrebbe comunque l'efficacia di un documento unico e consistente utilizzabile dalle parti come strumento di attuazione e di vigilanza del PMC.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Passando poi al secondo macroblocco si illustrano, nel seguito, le problematiche comuni a numerosi PMC, e a numerosi gestori, per le quali è necessario acquisire un parere da parte di Codesta Autorità Competente, al fine di un'applicazione omogenea nelle revisione dei PMC:

1. esiste un'oggettiva disomogeneità nelle scadenze previste per la comunicazione annuale con cui il gestore invia i dati del monitoraggio; alcuni PMC riportano la scadenza del 31 gennaio di ciascun anno, altri riportano la scadenza del 30 maggio, la maggior parte la scadenza del 30 aprile; questa disomogeneità è di fatto il risultato di un adeguamento proposto da ISPRA dopo l'emanazione dei primi PMC (con spostamento della data dal 31 gennaio al 30 aprile, che è una data coerente con altri obblighi di comunicazione); ISPRA intenderebbe aggiornare tutte le date di comunicazione alla scadenza unica del 30 aprile di ogni anno;
2. alcuni gestori di impianti che recapitano le acque di raffreddamento in mare hanno rilevato che il metodo pre-vigente l'AIA (metodo IRSA 93) consentiva il rispetto del limite imposto ($3\text{ }^{\circ}\text{C}$) sul differenziale termico a 1000 m, a fronte di misure mediate su tre profondità predeterminate e che il limite doveva essere inteso strettamente correlato al metodo di controllo adottato, risultato di una lunga mediazione tecnica tra le Amministrazioni e i gestori; l'AIA invece ha adottato lo stesso limite per il differenziale termico, con il nuovo metodo APAT-IRSA che ha sostituito il metodo IRSA pre-vigente e che prevede la misura con un affondamento singolo a una profondità di 10 cm rispetto alla superficie; tale circostanza secondo alcuni gestori determinerebbe un potenziale problema di rispetto del limite, con un metodo che alcuni gestori ritengono peraltro non applicabile dal punto di vista normativo, ma che è stato adottato in AIA e che la Conferenza dei Servizi ha valutato e confermato ritenendolo applicabile;
3. alcune autorizzazioni prevedono limiti emissivi in aria espressi come quantità consentite in massa su base temporale (mensile o annuale): in siffatta circostanza, il corpo prescrittivo risulta spesso carente della definizione di una procedura di calcolo definita delle quantità emesse: si tratta di aspetto di natura autorizzativa ma che ha ripercussioni anche sul monitoraggio per due motivi; il primo è che il PMC dovrebbe contenere gli obblighi di misura, con le relative incertezze ammissibili, per i parametri che compongono l'algoritmo di calcolo (normalmente le portate ai camini e le concentrazioni di inquinanti); le concentrazioni ai camini potrebbero essere derivate dai sistemi di monitoraggio in continuo ma per la portata non esiste uno standard di misura in continuo normalizzato, che garantisca certi livelli di incertezza minimi, e molte volte i gestori utilizzano pratiche interne di calcolo delle portate sulla base dei parametri di esercizio; la seconda circostanza che influisce sui PMC è che essi già contengono una formula per il calcolo delle portate di inquinanti complessive su base mensile o annuale, ma tale formula è pensata per fini di reporting e non di verifica di conformità, e non comporta alcun criterio di gestione e controllo dell'incertezza; aver prescritto che la strumentazione in continuo sia gestita sulla base della EN14181 non risolve il problema poiché il parametro "portata" è oggi misurabile anche in continuo, ma con standard che non ne regolamentano l'incertezza; peraltro affinché la formula mantenga una sua solidità andrebbe anche stabilito come gestire la indisponibilità dei dati, che rispetto al semplice caso di misurazione di un singolo parametro in continuo potrebbe qui comportare anche l'eventualità di combinazione di due indisponibilità (il flusso e la concentrazione); fermo restando quanto si tratterà in un punto seguente, a proposito della indisponibilità di misure o di strumenti, ISPRA al momento ha chiesto al gestore di fornire la procedura di calcolo delle emissioni complessive in massa, in caso di vincolo prescrittivo ma, per superare la logica del caso per caso, sarebbe opportuno che l'Autorità Competente emanasse un atto di indirizzo per stabilire quali sono i limiti di incertezza ammissibili e la massima indisponibilità di dati accettabile, sulla base di una proposta che ISPRA potrebbe formalizzare in tempi ragionevoli; infine si rappresenta che la prescrizione in termini di massa viene espressa nei pareri come riferita a tutte le condizioni



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

di funzionamento, quindi anche ai casi di transitorio nei quali la strumentazione in continuo potrebbe non essere adeguata/affidabile;

4. si è accennato, nel punto precedente, al problema della indisponibilità di misure, nell'ambito della misurazione con strumenti in continuo, dovuta a una non validità occasionale della misurazione piuttosto che a brevi e momentanei fuori servizio degli analizzatori; si tratta di fattispecie diversa da quella della indisponibilità di strumenti per un tempo significativo, che sarà trattata al punto successivo; nella circostanza che qui si affronta esistono norme ambientali che già regolamentano la gestione della statistica per la composizione di dati validi; quello che non è regolamentato per legge, in modo univoco, sono le eventuali procedure di sostituzione dei dati non validi, ai fini della composizione statistica delle misure; ad oggi ISPRA può limitarsi unicamente a richiedere al gestore evidenza della procedura adottata, ma sarebbe auspicabile l'emanazione di una procedura unica, o quanto meno di criteri minimi ai quali le procedure devono adattarsi, validi per tutti i gestori; si tratta di una regolamentazione ambientale generale che piuttosto che rientrare in un'azione di definizione di modalità efficaci per l'applicazione di singoli PMC potrebbe essere oggetto, come nel punto precedente, di un atto di indirizzo dell'Autorità Competente; in tal senso, se ritenuto opportuno, ISPRA potrebbe fornire una proposta;
5. molti gestori hanno segnalato il problema della indisponibilità di strumenti in continuo; a questo tipo di indisponibilità si risponde nei PMC, in modo uniforme in tutti gli atti emanati, richiedendo al gestore determinati interventi nel corso delle prime 24 ore e delle successive 48 ore, finalizzate a sostituire il monitoraggio automatico in continuo con un monitoraggio discontinuo effettuato in manuale; molti gestori lamentano la difficoltà di mettere in atto, nei tempi stabiliti, le necessarie azioni; sia i gestori che ricorrono a strutture interne, spesso però delocalizzate e non disponibili in sito, sia i gestori che ricorrono a strutture di laboratorio esterno, sostengono che nelle 48 ore sia praticamente impossibile, specialmente in certe aree geografiche caratterizzate da scarsa offerta di servizi tecnici, commissionare le misure in discontinuo; in alternativa alle misure i gestori propongono la stima dei parametri emissivi sulla base delle condizioni di esercizio dell'impianto, ovvero di condizioni analoghe rispetto a situazioni note piuttosto che con l'utilizzo di fattori di emissione di letteratura; la previsione temporale degli interventi di sostituzione delle apparecchiature, nella formulazione proposta da ISPRA, risponde all'esigenza di non perdere completamente informazioni oggettive (ancorché discontinue) di emissioni che sono soggette a un limite prescrittivo e a un regime di monitoraggio continuo e dunque sono considerate particolarmente critiche; comprendendo l'osservazione dei gestori, è necessario individuare un tempo congruo, unico per tutti i casi, entro il quale le misure in discontinuo devono essere comunque attivate e questo tempo dipende anche, a giudizio di ISPRA, dalla base temporale che è stata fissata per il rispetto dei limiti; ci sono limiti in concentrazione che sono stati fissati su base media oraria, limiti che sono stati fissati su base media giornaliera e limiti su base media mensile, pur in costanza di monitoraggio in continuo; ISPRA considera che queste decisioni corrispondano a situazioni ritenute di criticità ambientale decrescente e dunque si dovrebbe imporre un tempo diverso nei differenti casi, presumibilmente concedendo 48 ore di tempo, dalla comunicazione dell'indisponibilità, per avviare le prove discontinue nel caso di limiti su base media oraria e giornaliera e 72 ore nel caso di limiti su base media mensile; in tal senso si renderebbe coerente la posizione con un atto di indirizzo in elaborazione presso un'autorità regionale che prevede comunque, in caso di indisponibilità che si protrae oltre le 96 ore, lo spegnimento dell'impianto;
6. alcuni gestori hanno lamentato di trovare, nelle proprie autorizzazioni, prescrizioni specifiche sulle portate dei fumi ai camini; il problema che viene posto dai gestori interessati attiene alla limitazione produttiva, non congruente con la capacità produttiva dichiarata, in cui si traduce, di fatto, un limite sulle portate di fumi al camino, nonché all'assenza di un criterio di conformità, in particolare per quanto attiene alla base temporale



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- di riferimento (giornaliera, mensile, annua); ISPRA ha rappresentato, come detto in precedenza, di non essere competente a modificare aspetti regolamentati nel parere istruttorio; in pratica, sostengono i gestori, se i limiti sulla concentrazioni di inquinanti sono espressi come medie mensili, anche la base di riferimento per il limite di portata dei fumi dovrebbe essere mensile, ma una precisazione in tal senso da parte dell'Autorità Competente appare necessaria stante la coincidenza, in questo caso particolare, dell'unità di misura della portata espressa proprio rispetto ad una grandezza tempo (Nm^3/h nel caso delle AIA mentre l'unità di misura corretta nel SI sarebbe Nm^3/s); restano ovviamente i conseguenti problemi in termini di monitoraggio delle portate ai camini, ma vale qui quanto già scritto nel punto precedente che riguarda il limiti espressi come emissioni in massa su una determinata base temporale; in assenza di precisazioni da parte dell'Autorità Competente, ISPRA riterrà applicabile, quanto scritto in autorizzazione;
7. alcuni gestori segnalano la necessità di addivenire a un metodo di calcolo concordato della "bolla di raffineria"; è un problema di non semplice definizione in tempi brevi, stante la consolidata prassi che ciascun gestore adotti un proprio metodo; il problema non è solo nella determinazione di una formula di calcolo, sarebbe semplice, ma nella individuazione preventiva delle modalità di combinazione dei dati di monitoraggio (che possono essere di diversa natura, strumentali in continuo, strumentali discontinui, calcoli su parametri surrogati, stime, fattori di emissione), dell'incertezza accettabile, dei criteri di gestione della indisponibilità di dati e infine dei criteri di conformità conseguenti; si tratta di un ambito mai regolamentato nel nostro Paese, di significativa complessità e che introduce potenziali disomogeneità di trattamento; la formulazione di una proposta operativa da parte di ISPRA richiederebbe uno studio dedicato e tempi significativamente lunghi (mesi);
 8. molti gestori hanno manifestato difficoltà di interpretazione dell'obbligo di reporting annuale e del contenuto del report prescritto nei PMC già emanati; la proposta di ISPRA, accolta dalla Commissione IPPC-AIA in sede di redazione del parere e da Codesta Autorità Competente in sede di Conferenza dei Servizi, era pensata per semplificare in modo significativo il complesso dei dati che il gestore trasmette regolarmente agli organi di controllo; la semplificazione e la riduzione delle informazioni da trasmettere comporta inevitabilmente un cambio, da parte del gestore, di procedure interne per la raccolta dei dati e di organizzazione per la loro elaborazione secondo i criteri fissati nel PMC, nella sezione comunicazione annuale; la composizione statistica dei dati non è quella tipica delle verifiche di conformità (ad esempio, la percentuale di dati richiesti per l'elaborazione dei dati medi) ma questo era stato fatto proprio per avere, in un contesto non prescrittivo ma di semplice comunicazione, informazioni sintetiche con indicatori che fondano la loro significatività su basi di dati più ampie e rappresentative dell'intero esercizio annuo; molte circostanze hanno contribuito a rendere difficile la comprensione di questo aspetto; intanto, molte autorità amministrative e di controllo erano aduse ricevere, talvolta in tempo reale, tutte le informazioni dello SME, a partire dai dati elementari sino alle medie orarie e giornaliere prodotte dal sistema, e hanno richiesto, in sede di Conferenza dei Servizi, di mantenere in essere questa prassi; tale richiesta complica la vita indubbiamente al gestore che dovrebbe continuare a trasmettere alle autorità locali i dati completi e ad effettuare elaborazioni ulteriori per la trasmissione di indicatori sintetici all'ente di controllo nazionale; gli stessi gestori hanno fatto rilevare che, ove anche si voglia prescindere dal doppio carico di lavoro, la relazione annuale proposta da ISPRA nei PMC emanati comporterebbe un lavoro aggiuntivo di elaborazione dei dati elementari acquisiti dalla strumentazione e oggi automaticamente elaborati dallo stesso SME per produrre i report di conformità che vengono inviati alle autorità locali; a tale considerazione alcuni gestori hanno aggiunto l'osservazione, che loro ritengono in realtà quella principale, vale a dire che elaborando i dati con criteri statistici differenti rispetto a quelli di conformità si corre il rischio di comunicare le medesime informazioni con numeri leggermente differenti tra loro,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

e anche differenti rispetto alle informazioni trasmesse per esempio nella dichiarazione EMAS, con rischi di immagine; l'aver stabilito molto spesso limiti in massa ha ulteriormente complicato la vicenda, poiché tra i dati richiesti dal report ci sono anche le emissioni complessive annue, ma questo è già stato trattato in un punto che precede; in conclusione, ISPRA continua a ritenere validi i criteri della comunicazione annuale che sono contenuti nel PMC ma esiste un'oggettiva difficoltà dovuta alla stratificazione di obblighi di comunicazione in capo alle aziende, in assenza di una procedura unica e su basi statistiche certe (si pensi ad esempio anche alle dichiarazioni INES); ove Codesta Autorità Competente, in quanto Direzione del Ministero competente anche su altre materie che comportano dichiarazioni di emissioni da parte dei gestori o in coordinamento con le altre Direzioni interessate, volesse procedere all'emanazione di una circolare interpretativa che unifica gli obblighi di comunicazione e le procedure da adottare, delimitandone le ipotesi statistiche adottabili e le incertezze tollerabili, questo Istituto potrebbe procedere ad una proposta in tempi ragionevoli (circa 2 mesi); in carenza di un atto di indirizzo, si dovrà necessariamente procedere con la logica del caso per caso, regolamentando le singole circostanze sulla base delle esigenze degli organi di controllo e di quelle del gestore.

Alfredo